

Mediazione obbligatoria: l'inosservanza del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l'instaurazione del procedimento è mero ritardo o va sanzionata con l'improcedibilità?

Con riferimento al tema dell'improcedibilità della domanda motivata in ragione del ritardo con cui l'attrice abbia proposto la domanda introduttiva del procedimento di [mediazione obbligatoria](#), va affermato l'inosservanza del termine sino a 15 giorni assegnato dal giudice per l'instaurazione del procedimento, là dove la detta inosservanza rimanga relegata a un mero ritardo nell'instaurazione del procedimento, non porta alla sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale, purché la mediazione sia avviata in tempo utile a concludersi, secondo la durata prevista dal legislatore, prima della nuova udienza già fissata dal giudice per l'eventuale prosecuzione del processo (ciò è quanto accaduto nel caso di specie, con l'effetto che il differimento di 5 giorni nell'instaurazione del procedimento di mediazione debba essere qualificato come un mero ritardo, di per sé non sanzionato, stante il carattere ordinatorio del termine di 15 giorni, e non, invece, come mancata instaurazione del procedimento, ipotesi sanzionata con l'improcedibilità della domanda).

Tribunale di Milano, sentenza del 6.2.2020, n. 1049

...omissis...

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento. Preliminarmente, peraltro, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, motivata in ragione del ritardo con cui l'attrice aveva proposto la domanda introduttiva del procedimento di mediazione obbligatoria. A seguito, infatti, delle eccezioni sollevate dalla convenuta e dalle terze chiamate in causa, alla prima udienza il giudice ha sospeso il giudizio, assegnando alle parti termine sino a 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria; l'attrice, tuttavia, ha depositato la domanda diretta ad avviare tale procedimento solo il ventesimo giorno successivo al provvedimento del giudice, di qui l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla banca. Come si è anticipato, l'eccezione non può valutarsi fondata, se solo si consideri come il termine non osservato non sia dichiarato come perentorio dal legislatore e che, pertanto, la sua inosservanza, là dove rimanga relegata a un mero ritardo nell'instaurazione del procedimento, non porti alla sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale, purché la mediazione sia avviata in tempo utile a concludersi, secondo la durata prevista dal legislatore, prima della nuova udienza già fissata dal giudice per l'eventuale prosecuzione del processo. Ciò è quanto accaduto nel caso di

specie, con l'effetto che il differimento di 5 giorni nell'instaurazione del procedimento di mediazione debba essere qualificato come un mero ritardo, di per sé non sanzionato, stante il carattere ordinatorio del termine di 15 giorni, e non, invece, come mancata instaurazione del procedimento, ipotesi sanzionata con l'improcedibilità della domanda.

Va, ancora, preliminarmente osservato come la convenuta abbia invocato la chiamata in causa dei terzi, prospettando una generica "opportunità" che la decisione della presente causa fosse loro opponibile e, in termini più strettamente giuridici, esercitando una domanda subordinata di manleva in caso di sua soccombenza, sul presupposto che entrambe le terze chiamate sarebbero state le beneficiarie degli atti disposti contestati.

Senonchè va registrato come tutte le sette operazioni dedotte in giudizio dall'attrice vedano il trasferimento di titoli in favore della sola *omissis*, rimanendo ad esse invece estranea la *omissis*, menzionata come beneficiaria di altre operazioni, riportate in citazione esclusivamente ad colorandum, al fine di dimostrare la pluralità di operazioni anomale o sospette che, a dire dell'attrice, la banca avrebbe consentito che fossero disposte dal *omissis*.

Se così è, nessuna pretesa di manleva, neppure in via subordinata ed eventuale, può profilarsi nei confronti della *omissis*, tanto da dover riconoscere l'ingiustificata estensione del contraddittorio nei suoi confronti, con conseguenti riflessi in punto spese di lite.

Fatte tali premesse, passando al merito della controversia, va enfatizzata una circostanza determinante ai fini della decisione della controversia, ossia che anche nella prospettiva attorea tutte le operazioni di trasferimento titoli oggetto di contestazione siano state disposte per iniziativa del *omissis* e, quindi, erano tutte fedeli alla volontà del *de cuius*. Va, infatti, ribadito come la censura mossa dall'attrice alla banca non consista nell'aver posto in essere operazioni abusive, ossia difformi dalla volontà del cliente, ma, viceversa, di avere con questi cooperato o, comunque, di avere consentito con la propria condotta omissiva che *omissis* ponesse in essere operazioni tali da ridurre la consistenza del proprio patrimonio e, di riflesso, il diritto successorio dell'attrice, una volta verificatosi il decesso del *omissis*. Senonchè va rilevato come a fondamento della doglianza l'attrice sostenga come le operazioni in questione, essendosi tradotte in cessioni a titolo gratuito di titoli, sarebbero state effettuate in elusione degli obblighi fiscali gravanti in capo al disponente e che la banca, consentendo tali trasferimenti "occulti", avrebbe operato in violazione della disciplina dettata in materia di antiriciclaggio.

Senonchè la stessa indicazione delle ragioni che giustificerebbero la qualificazione illecita della condotta della banca escludono la possibilità di riconoscere fondatezza alla pretesa risarcitoria azionata dall'attrice.

Tanto le condotte elusive degli obblighi fiscali, quanto l'eventuale violazione degli obblighi di vigilanza in materia di antiriciclaggio, infatti, non costituiscono motivo di nullità o di invalidità in senso lato delle operazioni poste in essere, con l'effetto che, anche qualora le tesi attoree fossero fondate, difetterebbe un nesso di causalità tra le violazioni contestate e il depauperamento del patrimonio del *de cuius*.

Per quanto concerne, in particolare, la prospettata violazione degli obblighi in materia fiscale, discendenti dalla dissimulazione del trasferimento a terzi dei titoli e conseguente evasione dall'obbligo di versare le imposizioni fiscali ricollegate a eventuali plusvalenze, non può non osservarsi come la condotta illegittima ipotizzata non sia imputabile alla banca convenuta, quanto piuttosto al *de cuius*, ossia al soggetto che avrebbe eluso l'obbligo impositivo e, quindi, paradossalmente, di riflesso ai suoi eredi, ossia la stessa attrice.

Per quanto concerne la prospettata violazione da parte della banca degli obblighi di controllo e di astensione con riferimento a operazioni considerate anomale dalla legislazione in materia di antiriciclaggio, va ribadito che essa al più giustificerebbe risposte sanzionatorie nei confronti dell'istituto di credito, ma comporterebbe

comunque la nullità dell'atto dispositivo non correttamente vigilato dalla banca. Discorso analogo deve essere effettuato anche per la contestazione, peraltro generica, per cui la banca avrebbe operato in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, considerato come tali obblighi di condotta siano configurabili nell'interesse della controparte contrattuale, ossia *omissis*, il quale non può in alcun modo dolersi del fatto che la banca abbia dato puntuale esecuzione alle disposizioni da lui impartite.

In sostanza, quindi, la riduzione del patrimonio, poi caduto in successione, deve essere ricollegato alla libera scelta del *de cuius* di disporre in vita di parte di esso e non a condotte di terzi, le quali non assumono sotto tale profilo alcuna efficienza causale con il pregiudizio lamentato.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono che essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, l'attrice va condannata a rifondere la convenuta e la terza chiamata *omissis*. Quest'ultima, invece, va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla *omissis*, la cui chiamata in causa si è rivelata sin dall'origine come ingiustificata, spese liquidate in complessivi euro 20.700,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.700,00 per spese generali.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: rigetta le domande proposte da *omissis*, tramite il proprio procuratore generale *omissis*, nei confronti del Banco *omissis* s.p.a.; condanna l'attrice a rifondere la convenuta e la terza chiamata *omissis* delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 20.700,00, oltre i.v.a. ec.p.a., di cui euro 2.700,00 per spese generali, quanto alla *omissis* e in euro 22.386,00, oltre i.v.a. ec.p.a., di cui euro 2.700,00 per spese generali ed euro 1.686,00 per rimborso spese, quanto al Banco *omissis* s.p.a.; condanna la convenuta a rifondere la terza chiamata in causa *omissis* delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 20.700,00, oltre i.v.a. ec.p.a., di cui euro 2.700,00 per spese generali.